

COMUNE DI CARRARA
Settore Economia e Servizi alle Imprese

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO n° 43 del 17/10/2003

(DPR 447/98 come modificato ed integrato dal DPR 440/00)

**IL DIRETTORE DEL SETTORE
ECONOMIA E SERVIZI ALLE IMPRESE**

VISTA la domanda presentata in data 17/02/03, prot. gen. le del Comune di Carrara n° 6222 del 17/02/03, dalla Sig. **Perini Federica** nata a Carrara il 28/10/1936, C.F.: PRNFRC36R68B832Z, residente a Carrara Via Zamenhoff n° 16, in qualità di legale rappresentante dello stabilimento balneare denominato **“Bagno Paris s.a.s.”**, P.IVA: 00542490453, sito in marina di Carrara viale A.Vespucci n° 44, con la quale si chiede l'autorizzazione ad eseguire i lavori per la **RISTRUTTURAZIONE E SOPRAELEVAZIONE DEL CORPO DI TESTATA**, allo stabilimento balneare denominato **“Paris”**, nell'area distinta catastalmente al foglio n° 100 mappali 29 e 30;

COMUNICATO l'avvio del procedimento, da parte dello Sportello Unico delle Imprese, in data 26/02/03 prot. gen. le n° 7473;

PRESO ATTO dei pareri espressi dagli enti terzi o Uffici Comunali interessati dal procedimento:

- Azienda USL n° 1 di Massa Carrara – U.O. di Igiene Pubblica, parere favorevole espresso in data 10/04/03 con la precisazione **“Alloggio per una persona”**;
- Comune di Carrara, U.O. Demanio Marittimo, parere favorevole espresso in data 01/04/2003;
- Circoscrizione Doganale di Pisa, parere favorevole comunicato con protocollo n° 12321 del 06/06/2003;
- Comune di Carrara, U.O. Urbanistica, parere favorevole, espresso con nota prot. n° 6222/971 del 07/08/2003;

RINNOVATI e confermati i precedenti pareri favorevoli, espressi dagli enti sotto elencati, in seguito alle modifiche apportate agli elaborati grafici richiesti dall'U.O. Urbanistica, per una diversa distribuzione delle scale di accesso al piano primo e varie:

- Azienda USL n° 1 di Massa Carrara – U.O. di Igiene Pubblica, rinnovato in data 19/08/03;
- Circoscrizione Doganale di Pisa, rinnovato con prot. n° 16975 del 29/08/03;
- Comune di Carrara, U.O. Demanio Marittimo, rimasto invariato per le proprie competenze;

VISTA l'autorizzazione n° 95 del 07/08/03 rilasciata dal Settore Urbanistica del Comune di Carrara ai sensi del D.Lgs n° 490 del 29/10/99, art. 151, comma 4;

ACCERTATO che del rilascio di detta autorizzazione è stata data notizia mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Carrara, con specificazione dei titolari e delle località interessate, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 52 del 02.11.1979 e che la stessa è stata trasmessa alla Soprintendenza per i Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici di Pisa dall'Ufficio competente;

CONSIDERATA la concessione demaniale, relativa all'area in questione, rilasciata dal Capo Compartimento Marittimo di Marina di Carrara n° 041 del registro concessioni – Anno 1999, alla Soc. **“Bagno Paris S.a.s.”**;





VISTA la richiesta di ritiro anticipato, pervenuta in data 14/10/2003 con prot. gen.le del Comune Carrara n° 43706 del 16/10/2003 da parte del richiedente, per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, fatto salvo il potere di annullamento da parte del Ministero dei Beni Ambientali Naturali;

RITENUTO pertanto di rilasciare l'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento richiesto ai sensi dell'art. 4 c. 1 del DPR 447/98 come modificato dal DPR 440/00;

VISTA la L. 88/2001 art. 10;

VISTO il D. Lgs. 31.03.1998 n° 112 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 447/98 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento dello Sportello Unico per le Imprese approvato con deliberazione della giunta comunale n° 280 del 26.05.99;

VISTA la nota prot. n° 4454 del 26.06.01 con cui il dirigente del Settore Assetto del territorio individua le competenze dell'ufficio;

VISTA la L. R. 14.10.1999 n° 52;

VISTE le norme generali per l'igiene del lavoro, emanato con D.P.R. 19 marzo 1956, n° 303;

VISTO il vigente Piano Strutturale;

VISTO il vigente Regolamento Urbanistico;

VISTO il vigente regolamento Edilizio Comunale;

VISTO il piano attuativo denominato "Arenile";

VISTO il regolamento Comunale di Igiene e Polizia Urbana;

VISTI gli elaborati di progetto allegati alla suddetta istanza ed approvati dagli enti/uffici competenti;

AUTORIZZA

La Soc. **"Bagno Paris S.a.s."** con sede legale in CARRARA (MS) viale Vespucci n° 44 P.IVA: 00542490453, legale rappresentante pro-tempore Sig. Perini Federica, come sopra meglio generalizzata, ad eseguire lavori di RISTRUTTURAZIONE E SOPRAELEVAZIONE DEL CORPO DI TESTATA, allo stabilimento balneare denominato "Paris", ubicato in Marina di Carrara, viale A. Vespucci n° 44, nell'area distinta catastalmente al foglio n° 100 mappali 29 e 30, secondo il progetto costituito da n° 4 (quattro) tavole, che si allegano quale parte integrante del presente provvedimento, con le seguenti prescrizioni: **l'alloggio di guardianaggio è per una sola persona;**

- **L'autorizzazione viene rilasciata fatta salva la competenza del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali.**

La presente autorizzazione è subordinata al pagamento del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione, determinato:

per le spese di urbanizzazione primaria	Euro	1.825,13
per le spese di urbanizzazione secondaria	Euro	925,16
per spese commisurate al costo di costruzione	Euro	<u>1.224,16</u>
TOTALE	Euro	3.994,45

(Euro Tremilanovecentonavantaquattro/45)

Diritti di segreteria Euro **175,00** (Euro Centosettantacinque/00)

Il mancato versamento del contributo e delle rate nei termini comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 27 titolo V della Legge Regionale 52 del 14 ottobre 1999, che





unitamente ai contributi non versati saranno riscossi con l'ingiunzione prevista dall'art. 2 R.D. 14 aprile 1910, n° 639.

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti comunali in vigore.

E' inoltre fatto obbligo al soggetto autorizzato di notificare gli estremi dell'autorizzazione alle aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, gas, acqua) a cui si fa richiesta per allacciamenti anche provvisori o riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari.

Qualora nell'esecuzione delle opere incorrano rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici, prima dell'inizio dei lavori è necessario ottemperare a tutte le incombenze prescritte dal D. Lgs. 15.08.1991 n° 277.

Qualora s'intenda dare esecuzione a strutture in cemento armato indicate nell'art. 1 della legge 5 novembre 1971, n° 1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella menzionata legge ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4 prima dell'inizio dei lavori.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art. 7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio Civile per ottenere la dichiarazione di abitabilità e di agibilità della costruzione.

Qualora non siano state eseguite opere in cemento armato, deve essere presentata, unita alla domanda di abitabilità, una dichiarazione con la quale il Direttore dei Lavori o il costruttore attesti che nella esecuzione dell'opera a cui si riferisce la presente autorizzazione non sono state attuate strutture in cemento armato.

I lavori debbono essere iniziati entro un anno dalla data della presente autorizzazione ed ottenere l'abitabilità/agibilità entro tre anni dalla stessa data.

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza dell'autorizzazione così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali l'autorizzazione stessa sia in contrasto salvo che i lavori non siano iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per completare le opere può essere, comunque, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà del soggetto autorizzato, opportunamente documentati.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova autorizzazione; in tal caso la nuova autorizzazione concerne la parte non ultimata.

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare dell'autorizzazione a mezzo di apposito modulo (**tagliando A**) e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte del funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne rediga apposito verbale.

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data di avvenuto completamento della copertura del manufatto (**tagliando B**).

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data di avvenuta ultimazione dei lavori (**tagliando C**).

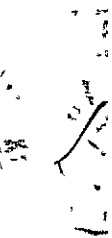
Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i seguenti documenti:

- i contratti di appalto o di prestazioni di opere in economia regolarmente registrati;
- le denunce all'Ufficio Provinciale dell'I.N.A.I.L. da parte delle ditte esecutrici.

A norma dell'art. 2 della L.R. n° 88 in data 06.12.82 il soggetto autorizzato deve dare comunicazione dell'inizio dei lavori all'Ufficio del Genio Civile di Massa Carrara almeno 10 giorni prima.

Al momento dell'apertura del cantiere edile dovrà essere richiesta, ed ottenuta, se necessaria, autorizzazione di attività temporanea a norma delle finalità del D.P.C.M. 01.09.91 e della delibera del C.C. n° 154 del 28.07.92.







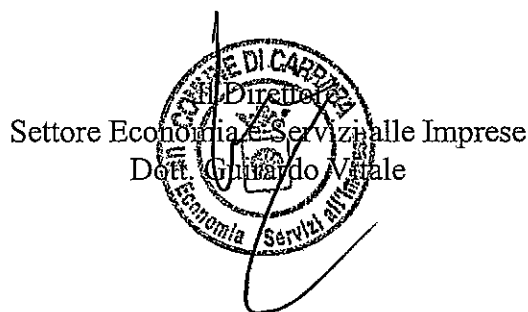
Ove siano richiesti atti di collaudo o autorizzazioni comunque denominate per l'avvio dell'attività si potrà far ricorso alla procedura di cui all'art. 9 del DPR 447/98, come modificato dal DPR 440/00, ferma restando la normativa in materia di cantieri e impianti tecnici;

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compresa la presente autorizzazione, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui alla Legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza di cui al DPR 318/99 e successive modifiche. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 13 della Legge 675/96 presentando richiesta direttamente presso lo Sportello Unico per le Imprese.

L'autorizzazione è, in ogni caso, rilasciata fatti salvi i diritti dei terzi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla notifica medesima.

Carrara li, 17/10/2003



ALLEGATI:



n° 1 copia elaborati grafici debitamente vistati.

Il sottoscritto si obbliga all'esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

Carrara li 17/10/2003

Il soggetto autorizzato

